

“BNL: una sentenza esemplare, che dà ragione alla ragione” - Nota di commento giuridico alla sentenza n. 4658/2024 c/BNL e Accenture del Tribunale di Roma (18/4/2024)

A cura del Comitato scientifico Fondazione Fiba – divisione giuridica

Con grande soddisfazione commentiamo la **sentenza** (n. 4658/2024, pubblicata il 18/04/2024, R.G. n. 36612/2022) del **Tribunale di Roma**, sezione lavoro 4, che dirime la causa promossa da **28 lavoratrici/lavoratori di BNL**, rappresentati dall'Avv. Maurilio D'Angelo, legale della Federazione nazionale, nei confronti delle convenute **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A** e **ACCENTURE SERVICES AND TECHNOLOGY S.R.L.** Essa ha ad oggetto **l'accertamento della illegittimità della cessione dei rami di azienda** che hanno interessato i rapporti di lavoro delle/dei ricorrenti. Per effetto di tale pronuncia, **BNL S.P.A. è stata condannata a ripristinare il rapporto di lavoro delle/dei ricorrenti a far data dal 01/06/2022**, con ogni conseguenza giuridica ed economica.

Si tratta dell'ennesima, positiva **conferma di un chiaro e favorevole orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Roma** che, nella valutazione della **insussistenza** dei requisiti di “autonomia funzionale” dei “rami di azienda” ceduti da BNL, privilegia **una analisi non solo deduttiva** (cioè di riscontro di coerenza formale tra norma di legge e dichiarato aziendale in merito al ramo individuato), **ma anche induttiva**, mediante una **verifica effettiva e concreta del contesto e dei connotati pratici dell'operazione**. Come nelle precedenti numerose sentenze, parimenti definite a favore delle lavoratrici e dei lavoratori di BNL, **Il Tribunale ha inteso accertare se, nell'operatività quotidiana delle persone coinvolte nella cessione, le unità produttive cedute funzionassero o meno come vere e proprie “microaziende”, autonome e perfettamente capaci in sé di compiere la propria funzione di imprese**. La sussistenza di tale requisito è stata ritenuta **essenziale** per giustificare la legittimità e l'efficacia del negozio di cessione di ramo di azienda, e la riscontrata assenza del requisito ha fondato la decisione favorevole per le lavoratrici e i lavoratori di BNL. Inoltre, il Tribunale ha rimarcato che **l'onere di dimostrarne, nei fatti, il funzionamento (in termini di reale autosufficienza d'impresa) non può non gravare sulle convenute**. Alle/ai ricorrenti lavoratrici/lavoratori, che chiedevano l'accertamento fattuale dell'(in)sussistenza dell'autonomia funzionale, è stato ovviamente necessario fornire al giudice, a loro volta, gli elementi e le circostanze concrete di valutazione.

Il rigore probatorio che comunque grava su cedente e cessionario (cioè su BNL e Accenture) è giustificato dal fatto -evidenzia il Tribunale di Roma- **che nella cessione di ramo di azienda di cui all'art. 2112 c.c. si producono conseguenze automatiche di trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, non è cioè necessario acquisire il consenso individuale alla cessione del rapporto di lavoro**: il che, d'altro canto, non deve rappresentare per l'azienda un elemento elusivo delle tutele giuslavoristiche, *“essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito”*.

E' questa la ragione per cui **soltanto nel caso in lavoratrici e lavoratori operassero, già prima del negozio di cessione, come soggetti inserite/i in vere e proprie microaziende, del tutto autonome, tale situazione operativa le/li renderebbe giuridicamente "insensibili" (cioè indifferenti, da un punto di vista legale) alla vicenda traslativa del loro rapporto di lavoro.** Al contrario, **in mancanza di tale ragionevole certezza, in capo al giudice, sarebbe invece indispensabile parlare di cessione individuale dei rapporti di lavoro** (ai sensi dell'art. 1406 c.c.), per l'effetto di rendere necessaria **l'acquisizione preventiva del consenso libero e incondizionato** di ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore al negozio di cessione.

Nel caso di specie, **l'accertamento compiuto dal giudice si è concluso con la mancanza di prove sufficienti di autonomia funzionale, fornite da BNL ed Accenture, ed anzi con l'acquisizione di elementi oggettivi di prova, incontestati dalle stesse società convenute (come l'interlocuzione frequente delle lavoratrici/dei lavoratori cedute/i con personale BNL, o come l'utilizzo quotidiano di applicativi informatici di BNL), cui è stato attribuito significato di prova contraria.** Sulla scorta di tali principi e degli elementi di prova forniti, **è stata quindi dichiarata illegittima la cessione dei "rami d'azienda" intervenuta tra BNL Spa e AST Srl, con conseguente obbligo di ricollocamento delle/dei ricorrenti presso l'originario, effettivo datore di lavoro, Banca Nazionale del Lavoro SpA.**

Ma procediamo con ordine, riassumendo gli elementi fondamentali di conoscenza di questa importantissima pronuncia, che nei nostri auspici **deve guidare le delegazioni sindacali nelle trattative, presenti nelle aziende e nei gruppi, quando dovessero imbattersi nello spinoso tema della individuazione dei rami oggetto di cessione.**

E' vero, da un lato, che oggetto delle trattative è, miratamente, la definizione delle misure di tutela individuale e collettiva che devono assistere le vicende traslative del rapporto di lavoro (si pensi, ad esempio, all'importanza delle c.d. "clausole di salvaguardia collettive"); è però altrettanto vero che **occorre evitare di validare, direttamente o indirettamente, le operazioni di definizione del ramo di azienda oggetto di cessione;** tale ferma raccomandazione vale a maggior ragione allorché esse difettino palesemente, come nel caso di specie, dei requisiti essenziali che ne qualificano l'autonomia funzionale. Sotto tale profilo, **negli eventuali accordi che definiscano le condizioni economico-normative di garanzia per i rapporti di lavoro ceduti è necessario evitare, come parte sindacale sottoscrittrice, di entrare nel merito della qualificazione del ramo di azienda, cioè di riconoscerne la costituzione e l'autonomia.** Qualora ci siano ragioni di merito che giustifichino la sottoscrizione di siffatti accordi, si può, ad esempio, prudentemente attestare che l'individuazione e la definizione del ramo di azienda non sono state oggetto di confronto e di verifica sindacale e non costituiscono, di conseguenza, materia dell'accordo stesso. Tale formulazione di senso dovrebbe salvaguardare le ragioni di eventuali cause individuali.

Con **ricorso depositato telematicamente il 22.11.2022** ed iscritto a ruolo il 23.11.2022, le **parti ricorrenti** espongono di essere state dipendenti della BNL Spa, con qualifica impiegatizia e Quadri fino al 1.6.2022, data del loro trasferimento presso AST Srl ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. Dalla lettera del 5.1.2021 di avvio della procedura ex art. 47, secondo comma, Legge n. 428/1990 si evince l'indicazione del numero effettivo di lavoratori coinvolti (inizialmente 543) nella cessione dei seguenti "rami d'Azienda": - **APAC EIR PF** (Area di Produzione - Entrate in relazione Persone Fisiche), alla quale sono addette 73 risorse e strutturata nelle seguenti unità produttive: "Private e consulenza

finanziaria”; “Individuals canale agenzia”; Individuals canali diretti. - **APAC Strumenti di Pagamento**, alla quale sono addette 95 risorse e strutturata nelle seguenti unità produttive: “Monetica”; “Titoli di credito”; “Cassa centralizzata”; “Portafoglio commerciale BNL”; “Anticipo fatture”; - **APAC Flussi**, alla quale sono addette 97 risorse e strutturata nelle seguenti unità produttive: “Bonifici domestici cartacei in uscita”; “Bonifici estero in entrata e telematici”; “Fin.Import/Ant.Export e bonifici internazionali in uscita”; “Flussi domestici telematici”; “Flussi Internazionali Marche”; “Incassi e pagamenti domestici”. - **APAC Prodotti**, alla quale sono addette 49 risorse e strutturata nelle seguenti unità produttive: “Termination, Portabilità Estinzioni Hello Bank”; “Estinzione, rettifiche e certificazioni”; “Fipo e apertura conti correnti”; **APAC Logistics**, alla quale sono addette 100 risorse e strutturata nelle seguenti unità produttive: “Gestione corriere e stampa”; “Archivi”; “Focal Point Ricerche Documenti”; “Servizi Generali Milano”; **APAC Successioni**, alla quale sono addette 42 risorse e strutturata nelle seguenti unità produttive: “Preso in carico successioni”; “Gestione successioni”; **APAC MFI** (Area di produzione - Mutui Fondiari Individuals), alla quale sono addette 87 risorse e strutturata nelle seguenti unità produttive: “Mutui Fondiari Individuals ante stipula”; “Mutui Fondiari Individuals supporto operativo post stipula”; “Mutui Fondiari Individuals post sales”; “Mutui Fondiari Individuals post stipula”.

Dal **funzionigramma-organigramma** diffuso da BNL Spa in fase di consultazione sindacale si evince che l’articolazione dei servizi (e uffici) di retrospostello (“Back-Office”) **risalente al mese di giugno 2021** e nel cui ambito operavano circa 1437 dipendenti, **contemplava 6 Aree, delle quali solo 2 non sono state intaccate dalla cessione** (“Investment & Market Operation” e “Supporto Trasversale Operation”).

Dalle circostanze dedotte dalle parti ricorrenti, risultano, tra altri, alcuni elementi significativi, in gran parte comuni a tutte le aree interessate dalle cessioni:

-Il computer Accenture consegnato viene utilizzato esclusivamente per avviare il collegamento al software Citrix ed accedere alla macchina virtuale BNL, su cui insistono e vengono tracciate le lavorazioni giornaliere;

-in alcuni casi è avvenuto uno spostamento di lavoratrici/lavoratori prima della individuazione e cessione del ramo di azienda, che non ha quindi compreso la globalità dei rapporti di lavoro interessati;

-le unità cedute non appaiono in grado di fornire autonomamente un servizio, limitandosi a svolgere unicamente fasi di lavorazioni che necessitano di una continua integrazione da parte dei reparti BNL non ceduti. Manca: **l’autonomia operativa**, in quanto tutte le procedure operative, i dati necessari e la documentazione per svolgere le fasi lavorative sono determinate e fornite dai reparti BNL non ceduti; **l’autonomia tecnica**, perché nessuna attività può svolgersi indipendentemente dall’utilizzo dei sistemi operativi e degli applicativi BNL non ceduti, dei computer BNL, delle abilitazioni BNL. **Anche le credenziali e gli account email sono creati e forniti da BNL Spa**. In caso di malfunzionamenti tecnici sui sistemi operativi di BNL non è possibile rendere alcuna prestazione lavorativa.

BNL Spa nel costituirsi, riassunto il quadro legislativo e giurisprudenziale di riferimento e formulate alcune considerazioni in diritto circa la preesistenza e l’autonomia funzionale dei rami, concludeva

chiedendo al giudice di rigettare integralmente il ricorso avversario *“perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornito di prova. Con vittoria di spese e competenze di causa”*.

Nella propria costituzione in giudizio, **Accenture Services and Technology Srl** dichiarava alcune circostanze che, sebbene finalizzate, nell'intento, a dimostrare la coerenza dell'operazione di cessione con il quadro legislativo, apparivano invece avvalorare l'eccezione contraria di mancanza di autonomia funzionale dei rami ceduti. In particolare, la convenuta Accenture sosteneva che *“il modello industriale di Accenture non prevede l'acquisizione di software gestionali/infrastrutturali per l'erogazione dei servizi bancari, che normalmente restano di piena proprietà dei clienti Accenture e non hanno alcun valore commerciale per Accenture; tali software sono normalmente il mero 'contenitore' di dati relativi alla clientela della banca, che la Banca utilizza e gestisce in proprio per molteplici fini; ... la componente tecnologica che migliora la gestione dei processi lavorati da Accenture è esterna a tali software gestionali dei clienti, ed è costituita da robot o altri software più strutturati di Intelligenza Artificiale (Synopsis)”*. Insomma, la **estrema plasticità** del sistema industriale di Accenture, anziché comprovarne la piena autonomia operativa, **finisce per confermare la necessità di appoggiarsi costantemente e dinamicamente**, per il proprio funzionamento, **all'impianto tecnologico ed operativo di BNL** (la cosiddetta *“macchina virtuale”* di BNL).

Il **Giudice di merito**, nelle *“ragioni di fatto e di diritto della decisione”*, con cui **ha giudicato il ricorso come fondato e lo ha accolto**, si è **richiamato integralmente ad una propria precedente decisione nei confronti dei medesimi convenuti**, per identica questione (illegittimità della cessione di ramo di azienda), con la precedente e contigua **sentenza n. 668/2024** (pubblicata il 22/01/2024), emessa nel procedimento RG n.32794/2022, incardinato da altre/i lavoratrici/lavoratori BNL e nel quale le parti soccombenti hanno svolto le medesime argomentazioni difensive proposte in questa sede.

Al di là del richiamo formale ad un precedente giurisprudenziale (circostanza questa che sembrerebbe sminuire la “portanza” della decisione), la formula di puro riporto del virgolettato conferma e anzi accresce l'importanza del “gesto tecnico”, sancendo e corroborando il principio ermeneutico che deve guidare, nell'argomentazione del giudice di prime cure, il prudente pieno apprezzamento delle circostanze di fatto, che accompagnano e qualificano il negozio di cessione, determinandone la validità e l'efficacia.

In via preliminare, il Tribunale ha rilevato che l'eccezione formulata dalla società Accenture Services & Technology S.r.l. relativamente alla **carezza di interesse ad agire** delle parti ricorrenti dovesse essere rigettata. Quando l'azione proposta in giudizio ha finalità di accertamento dell'autonomia effettiva del ramo di azienda, **l'interesse delle ricorrenti è infatti sempre esistente, ed è implicito nella materia del contendere**. Qualora si verifichi la cessione di un ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., **non può mai considerarsi irrilevante per la lavoratrice e per il lavoratore il mutamento del soggetto passivo del rapporto, ovvero il nuovo datore di lavoro**. *“Il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate”* rappresentano elementi qualificano, come circostanze di fatto, la specifica natura dell'operazione, che è materia di sicuro interesse per chi è ceduto.

Importante anche un passaggio argomentativo successivo: *“sotto il profilo della tutela dei diritti dei lavoratori il trasferimento di azienda investe due principali aspetti. Da una parte l'interesse del lavoratore ceduto al mantenimento dei diritti economici e normativi acquisiti presso il cedente anche*

presso il cessionario. Dall'altra l'interesse del lavoratore ad evitare che il rapporto di lavoro venga ceduto a soggetti ritenuti meno affidabili. I due profili si presentano come opposti in quanto nel primo caso il lavoratore avrà l'interesse a far valere l'esistenza di un trasferimento di azienda al fine di invocare la tutela di cui all'art. 2112 c.c., mentre nel secondo caso, l'interesse del lavoratore non è quello al mantenimento delle condizioni di lavoro, ma quello di evitare il passaggio dal datore di lavoro cedente al cessionario e quindi a sostenere l'inesistenza dei presupposti del trasferimento di azienda.". Il Tribunale di Roma ha richiamato, in proposito, **l'orientamento della Suprema Corte**, secondo cui "con particolare riguardo al trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio l'inconfigurabilità di un ramo d'azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e quindi, in difetto del suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso: non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti".

Perché possa parlarsi di valido trasferimento di ramo d'azienda, occorre l'idoneità di quest'ultimo, già al momento dello scorporo dal complesso aziendale del cedente, a provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi, e quindi a svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione , "essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità".

In definitiva il requisito della preesistenza è insito nello stesso concetto di "autonomia funzionale" del ramo di azienda. La valutazione circa la sussistenza di tali requisiti non può essere il frutto di una qualificazione posta in essere dalle parti nell'esercizio dell'autonomia negoziale, bensì deve ricavarsi da una valutazione oggettiva.

Nella valutazione delle circostanze di fatto, il Tribunale di Roma ha rilevato due elementi fondamentali:

"In primo luogo, come può evincersi anche consultando la tabella che la banca convenuta ha fornito alle OO.SS. all'apertura del trasferimento d'azienda (...), risulta che la cessione abbia avuto ad oggetto solo alcuni reparti APAC, appartenenti a varie direzioni. Inoltre, si rileva che incontestatamente nelle more della cessione sono stati trasferiti i vari responsabili dei rami ceduti", finanche *"una settimana soltanto prima della cessione"*. *"In sostanza BNL S.P.A. "da un lato ha ceduto solo una parte del personale delle varie APAC trasferite ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno, dall'altro sono state cedute porzioni di attività, per come affermato dai ricorrenti e non contestato da BNL S.P.A."* Inoltre, emerge *"la continua, diretta e necessaria interlocuzione... tra i dipendenti della BNL S.P.A. e quelli dei rami ceduti... anche dopo la cessione, continuano ad essere utilizzati presso i rami ceduti le guide operative - manuali della BNL S.P.A."*. *"Infine, è incontestato che i ricorrenti e gli altri dipendenti dei rami ceduti debbano necessariamente, per rendere la loro prestazione lavorativa, utilizzare gli applicativi dei sistemi informatici della BNL S.P.A. e operare su di essi ... Con riferimento alla fattispecie oggetto della presente causa è stato documentalmente provato*

che i dipendenti dei reparti ceduti si coordinassero e connessero continuamente con i dipendenti delle articolazioni non cedute della BNL S.P.A. e che per poter operare e dovessero utilizzare gli applicativi di proprietà BNL (Pds, my desk Bnl, Aurelia Remedy, cics, MIRO) non oggetto di cessione". I rami ceduti risultano sforniti di autonomia anche relativamente alla **formazione delle risorse**. Infatti, come documentalmente provato, le lavoratrici e i lavoratori ceduti sono stati invitati dalla BNL S.P.A. a svolgere dei **corsi di formazione** tenuti dalla stessa anche a seguito del perfezionamento della cessione.

Difettando, nei fatti, sia il requisito della preesistenza del ramo di azienda sia quello della relativa autonomia funzionale, per il Tribunale di Roma la fattispecie deve essere disciplinata secondo l'art.1406 c.c., cioè come semplice cessione individuale volontaria del contratto di lavoro. La cessione dei rapporti di lavoro risulterebbe nulla anche sotto tale profilo, in quanto essa è avvenuta senza il consenso delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Di conseguenza, **il Giudice conclude che la cessione oggetto di giudizio tra la Banca Nazionale del Lavoro e la società Accenture è irrimediabilmente e totalmente improduttiva di effetti e che, pertanto, debba essere disposto il ripristino del rapporto di lavoro delle parti ricorrenti presso la BNL S.P.A. dal 1° giugno 2022**, con ogni conseguenza giuridica ed economica. Le spese processuali sono state poste a carico della parte soccombente.

Un doveroso, formale e pubblico ringraziamento va fatto all'Avvocato Maurilio D'Angelo, che con totale dedizione ed evidente passione e competenza professionale ha condotto questa battaglia di giustizia, riportando l'ennesimo successo in giudizio, che conferma la fondatezza delle ragioni vertenziali di First Cisl in BNL.

In via generale raccomandiamo, in occasione delle trattative di cessione di ramo di azienda, di prestare attenzione, nella descrizione del ramo fornita dall'azienda nella propria informativa, anche alle circostanze fattuali, eventualmente rappresentate, con l'obiettivo di salvaguardare: 1) le ragioni di una eventuale vertenza collettiva, in caso di mancato accordo; 2) anche in caso di raggiungimento di accordo collettivo, il diritto di opporsi al negozio di cessione mediante ricorso individuale da parte delle lavoratrici/dei lavoratori.

Roma, 8 maggio 2024